

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6599 del 24/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RIPLASTICA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6816 del 24/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RIPLASTICA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che:

- tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016

ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23/09/2019, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;
- la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 1/07/2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;
- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1506 del 27/09/2021, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 30/06/2021, acquisita al Prot. Com.le 70593 e da Arpae al PG/2021/103163 del 01/07/2021, da **RIPLASTICA S.R.L.**, nella persona del Legale Rappresentante, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 72984 del 07/07/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/106557, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 81342 del 29/07/2021, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 08/09/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 93264 e da Arpae al PG/2021/138626;

Dato atto che in data 22/11/2021, il Responsabile dell'endoprocedimento "rifiuti" ha trasmesso Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endoprocedimento "Comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." e che pertanto con Nota Prot. Com.le 122760 del 23/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/180191, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 01/12/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Com.le 126424 e da Arpae al PG/2021/185134;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/12/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 24/12/2021 ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 130092 del 10/12/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/190082, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **RIPLASTICA S.r.l.** inoltrata in data 16.09.2021 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. Richiesta PG_PR_FCUTG_Ingresso_0060115_20210916_1631780005648, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

Dato atto che le autocertificazioni suddette, sottoscritte dai soggetti sottoposti a verifica antimafia per la ditta **RIPLASTICA S.r.l.**, sono state acquisite in data 24/12/2021 con documentazione acquisita da Arpae al PG/2021/198405;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **RIPLASTICA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale

ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Richiamata la Delega PG/2019/186253 del 04/12/2019 con la quale la Dirigente ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio di Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all' "Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali", ad altro funzionario della Struttura individuato nel Dott. Ing. Federica Milandri;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **RIPLASTICA S.R.L.** (C.F./P.IVA 04290980400) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Forlì, Via Selo n. 15/17, per lo stabilimento adibito a commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 15/17.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C** parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

È fatta salva la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura in riferimento alla normativa antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i..

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 72984 del 07/07/2021 acquisita al protocollo PG/2021/106557, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/116629 del 26/07//2021 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto al Comune di Forlì di *“esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell’attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti, precisando inoltre se l’immobile in oggetto è in possesso di agibilità”*.

Con nota PG/2021/143829 del 17/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/168771 del 03/11/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione dei refusi):

“...Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta si occupa della lavorazione della plastica di recupero (sia materie prime secondarie sia rifiuti non pericolosi) dichiarando un quantitativo massimo di rifiuti di plastica recuperati al giorno di 5 tonnellate.

L’attività viene svolta in due turni diurni dalle 06 alle 22 e vengono stimate 300 giornate lavorative annue.

[...]

La capacità produttiva dell'azienda è di 30 tonnellate di plastica al giorno (25 tonnellate di materie prime secondarie e fino ad un massimo di 5 tonnellate di rifiuti).

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE E1 LINEA 1 LAVORAZIONE PLASTICA (MACINAZIONE LAVAGGIO CENTRIFUGA) - Nel punto di emissione E1 “Linea 1-bottiglie e plastiche varie” avviene, come prima fase, la triturazione delle bottiglie e componenti di plastica. Se necessario, le bottiglie di plastica vengono sottoposte al lavaggio con acqua in apposite vasche di lavaggio; di seguito le scaglie di plastica vengono messe in centrifuga per essere asciugate ottenendo un prodotto asciutto.

L'acqua di recupero della centrifuga viene riutilizzata e rimessa nelle vasche di lavaggio ma dopo un periodo di riutilizzo della stessa acqua, questa viene raccolta in taniche ed smaltita come rifiuto come pure i fanghi di lavaggio. Per il lavaggio non si fa uso di sostanze chimiche ma solo di acqua della rete idrica.

Questa linea può essere utilizzata sia per il trattamento delle materie prime secondarie sia per il recupero di rifiuti ma garantendo la separatamente di lavorazione rifiuti e lavorazione di sottoprodotti.

La potenzialità della linea 1 è pari a 1,2 tonnellate/ora.

L'attività è compresa al punto 4.5.1 "CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabiliscono i seguenti valori limite: "Polveri totali" pari a 20 mg/Nmc.

L'attività è compresa anche alla lettera A. nel punto 4.4 degli allegati alla DGR 2236/09 che recita:

2. "Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, movimentazione e conservazione materie prime di prodotti in forma particellare, miscelazione, granulazione e macinazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione: Polveri totali 10 mg/Nm³".

[In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applica il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali della DGR sopracitata.]

Inoltre, considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processi a freddo, ricompresa ai punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., i valori limite sopracitati sono ridotti del 10%, come previsto al punto 1 dell'Allegato 1, suballegato 2, del medesimo D.M. 05/02/98. Si applicano pertanto i seguenti valori limite: "Polveri totali" pari a 9 mg/Nmc. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

La ditta dichiara che le polveri vengono convogliate in un sistema di abbattimento costituito da ciclone posto in serie ad un successivo filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale. Il sistema di pulizia del filtro a cartucce è ad aria compressa in controcorrente. Vista la presenza del pressostato differenziale sul filtro a cartucce, l'azienda chiede di dotarsi di registro dove annotare mensilmente la frequenza di controllo di funzionalità del pressostato e la verifica del sistema filtrante in sostituzione del monitoraggio annuale dell'emissione.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto di filtrazione è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante che è risultata essere pari a 0.022 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	
Portata massima	3.500 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	16 h/g
Sezione	0,07 mq
Impianto di abbattimento	Ciclone + Filtro a cartucce con pressostato differenziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	9 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	Annotazione registro

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di annotare mensilmente su registro il controllo del pressostato e del sistema filtrante per la verifica della sua corretta funzionalità;

- *provvedere alle attività di messa a regime dell'impianto E1 con autocontrolli all'emissione.*

EMISSIONE E2 - LINEA 2 LAVORAZIONE PLASTICA (MACINAZIONE) - Nel punto di emissione E2 - "Preforma" consiste nella macinazione delle preforme utilizzate nell'industria alimentare, all'interno di un mulino. La preforma in PET è il prodotto intermedio della bottiglia prima che ottenga la forma finale (per soffiatura). La potenzialità della linea 2 è pari a 0,675 tonnellate/ora.

Tale attività è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.5.3 "MISCELAZIONE, GRANULAZIONE E MACINAZIONE DI MATERIALI PLASTICI NON CLORURATI" che recita:

- a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	20

Tale attività è compresa alla lettera A, punto 4.4 della DGR 2236/09 e s.m.i che prevede un limite di emissione per le polveri pari a 10 mg/Nmc.

[Ai sensi del punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi,] si applica il valore limite più restrittivo per il parametro Polveri totali pari quindi a 10 mg/Nmc in luogo di 20 mg/Nmc.

Nelle integrazioni pervenute la ditta dichiara che le polveri vengono convogliate in un sistema di abbattimento costituito da ciclone posto in serie ad un successivo filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale. Il sistema di pulizia del filtro a cartucce è ad aria compressa in controcorrente.

Vista la presenza del pressostato differenziale, l'azienda chiede di dotarsi di registro dove annotare mensilmente la frequenza di controllo di funzionalità del pressostato e la verifica del sistema filtrante in sostituzione del monitoraggio annuale dell'emissione.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto di filtrazione è stato ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante che è risultata essere pari a 0.022 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Pertanto si propongono i limiti sotto riportati e le prescrizioni seguenti.

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E2</i>	
<i>Portata massima</i>	<i>3.500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>6 m</i>
<i>Durata</i>	<i>16 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,07 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Ciclone + Filtro a cartucce</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>Annotazione registro</i>

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo annotare mensilmente su registro il controllo del pressostato e del sistema filtrante per la verifica della sua corretta funzionalità;*
- *provvedere alla messa a regime dell'impianto E2 con autocontrolli all'emissione.*

EMISSIONE EC1 CALDAIA ed EC2, EC3, EC4, EC5 TERMOVENTILATORI - Potenza termica nominale: cadauno 27,9 kW escluso termoventilatore EC5 34,9 kW. Combustibile: Metano. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma della potenzialità termica nominale degli impianti termici civili non supera i 3 MW e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera a differenza di quanto indicato relativamente alla emissione E2 nella relazione tecnica di Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, ha ritenuto di precisare che la Ditta nelle integrazioni presentate in data 07/09/2021 ha chiarito che la portata massima sarà 700 Nmc/h (e non 3.500 Nmc/h) e che il relativo filtro a cartucce (caratterizzato da una velocità di filtrazione di 0,027 m/s) non è dotato di pressostato differenziale; pertanto ha proposto di prescrivere per tale emissione il monitoraggio con una periodicità annuale e non l'esenzione dal monitoraggio sostituita dalla annotazione sul registro delle ispezioni al filtro, come indicato nella relazione tecnica di Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, visto che non ricorrono le condizioni previste al punto 8.1 della D.G.R. del 16/06/1999 n. 960.

Inoltre il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che le emissioni E1 ed E2 saranno dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno inserire nell'autorizzazione quanto segue:

- *“Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E1 ed E2 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 10”.*

Con nota prot. n. 115522 del 04/11/2021 acquisita al prot. di Arpa PG/2021/171185 del 08/11/2021, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Consultati:

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 70593/2021, 93264/2021 e successive integrazioni);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 20 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);*

Verificato:

- *Che l'area interessata dall'impianto, catastalmente individuata al Foglio n. 144, particella n. 115 come da planimetrie allegata alla richiesta in oggetto, è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come zona produttiva di completamento (D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Elettrodotto esistente di media tensione - 15kV – Cabine elettriche, ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *Che la ditta Riplastica S.r.l. ha come attività principale il recupero e lavorazione di rifiuti in plastica non pericolosi, il commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, e come attività secondaria la fabbricazione di altri articoli in materie plastiche in forme primarie e semilavorati e raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.*

SI DICHIARA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 144 PART. 115, per l'attività svolta dalla richiedente.

In relazione al possesso o meno del certificato di agibilità per l'immobile interessato (istanza Arpa 79897/2021) si precisa che – in assenza di precedenti autorizzativi dell'immobile indicato dalla Richiedente - questo Comune

non è in grado di effettuare le relative ricerche presso l'Archivio Generale, né di reperire informazioni sul suddetto titolo, che dovrà pertanto essere acquisito da codesta Arpae direttamente dal titolare dell'attività, ovvero dalla proprietà dell'immobile".

Con successiva nota prot. n. 128350 del 03/12/2021 acquisita al prot. di Arpae PG/2021/187941 del 06/12/2021, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica ha comunicato quanto di seguito riportato:

"Ad integrazione della precedente nota PG 115522/2021 della scrivente Unità - relativa all'istanza in oggetto - in cui si attestava la conformità urbanistica del sito proposto, sospendendo ogni determinazione in merito all'agibilità, per assenza di precedenti autorizzativi dell'immobile indicato dalla Richiedente;

Vista la nota integrativa, trasmessa dalla richiedente in atti con PG 126424/2021;

Sentito il competente Servizio Edilizia e Sviluppo economico (Nota email 3/12/2021);

si è accertato

- che lo stabilimento in oggetto è in possesso di agibilità definitiva e di scheda tecnica descrittiva PG. 59834/03;*
- che la stessa trova corrispondenza con lo stato dei luoghi verificati visivamente, sulla base delle planimetrie in atti (fermo restando che la verifica di conformità edilizia e catastale resta in capo alla ditta richiedente)".*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, scaduto il giorno 15/11/2021, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30/06/2021 prot. n. 70593, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE EC1 - CALDAIA (27,9 kW, a metano)

EMISSIONE EC2, EC3, EC4 - TERMOVENTILATORE (27,9 kW, a metano)

EMISSIONE EC5 - TERMOVENTILATORE (34,9 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dal commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – MULINO DI MACINAZIONE - Linea 1 lavorazione plastica (macinazione, lavaggio, centrifuga)

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima

3.500

Nmc/h

Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E2 – MULINO DI MACINAZIONE - Linea 2 lavorazione plastica (macinazione)

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a cartucce

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio alla **emissione E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Il monitoraggio periodico alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 10. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E2** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 10.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui all'**emissione E1**, come richiesto al precedente punto 8.
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 ed E2**, così come richiesto al precedente punto 9.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 30.06.2021, acquisita al protocollo Arpae PG n. 103163 del 01.07.2021, da **“RIPLASTICA S.r.l.”**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel **Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 15/17**, comprensiva anche dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti plastici;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali;

Dato atto che con nota PG n. 116629 del 26.07.2021, Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha comunicato al Comune di Forlì la necessità di chiedere alla ditta la trasmissione di specifica documentazione integrativa, tra cui in particolare quanto segue:

“considerato che dalla planimetria risulta l'intenzione di stoccare rifiuti in big bags o sacconi all'esterno, anche se coperti da teloni, dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di prima pioggia, (come previsto dal punto 2, lett. b) dell'allegato 5 del D.M. 05.02.98) integrando l'istanza di AUA con la domanda di autorizzazione allo scarico e la relativa documentazione; in assenza di tali dotazioni sul piazzale esterno non possono essere effettuate attività di gestione rifiuti”;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 14 della Relazione Generale;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che con la suddetta nota PG n. 116629 del 26.07.2021 è stato anche chiesto al Comune di Forlì di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti, precisando inoltre se l'immobile in oggetto è in possesso di agibilità;

Vista la nota, acquisita al PG n. 118070 del 28.07.2021, con cui il Comune di Forlì ha comunicato alla ditta l'avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. nonché la richiesta di documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **RIPLASTICA S.r.l.** acquisita al PG n. 138626 del 08.09.2021, con la quale in merito al punto sopra evidenziato la ditta ha risposto quanto segue:

“La ditta ha deciso di stoccare i rifiuti nel piazzale esterno, all'interno di un rimorchio su ruote. Tale mezzo è coperto e chiuso; in questo modo non vi è possibilità delle acque piovane di bagnare i rifiuti;”

Dato atto che, con nota prot. Com.le n. 115522 del 04.11.2021, acquisita al prot. di Arpae PG n. 171185 del 08.11.2021, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso il proprio parere favorevole in materia urbanistica, da cui risulta quanto segue:

- “[...] Verificato:

- Che l'area interessata dall'impianto **catastalmente individuata al Foglio n. 144, particella n. 115** come da planimetrie allegate alla richiesta in oggetto è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come **zona produttiva di completamento D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;**

- che l'area risulta interessata dai **perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;**
- che l'area risulta interessata da **Elettrodotto esistente di media tensione - 15kV – Cabine elettriche, ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;**
- che l'area risulta interessata da **Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;**
- che la ditta **Riplastica S.r.l.** ha come ambiti principale il **recupero e lavorazione di rifiuti in plastica non pericolosi, il commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorato** e come attività secondaria la **fabbricazione di altri articoli in materie plastiche in forme primarie e semilavorati e raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.**

SI DICHIARA

la **conformità urbanistica** del sito proposto, **catastalmente distinto al Foglio 144 PART. 115**, per l'attività svolta dalla richiedente.

In relazione al possesso o meno del certificato di agibilità per l'immobile interessato (istanza Arpa 79897/2021) si precisa che – in assenza di precedenti autorizzativi dell'immobile indicato dalla Richiedente - questo Comune non è in grado di effettuare le relative ricerche presso l'Archivio Generale, né di reperire informazioni sul suddetto titolo che dovrà pertanto essere acquisito da codesta Arpa direttamente dal titolare dell'attività, ovvero dalla proprietà dell'immobile”;

Visto che con nota PG n. 179259 del 22.11.2021, Arpa-SAC di Forlì-Cesena ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, di seguito riportati:

1. “il “rimorchio su ruote” che la Ditta intende utilizzare non è accettabile come “struttura” per la messa in riserva dei rifiuti per le motivazioni di seguito indicate (fatto salvo comunque il rispetto della normativa antincendio):

1.a) essendo una struttura mobile, l'eventuale spostamento del rimorchio, sia all'interno del sito sia per possibili trasporti dei rifiuti stessi, non permette di individuare in maniera definita e stabile le aree di messa in riserva dei rifiuti come richiesto dal D.M. 05.02.98;

1.b) qualora invece si intenda utilizzare il “rimorchio su ruote” come deposito in una postazione fissa, perdendo la caratteristica di temporaneità, doveva essere oggetto di specifica pratica edilizia da presentare al Comune preventivamente alla comunicazione per l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in oggetto. Si ricorda infatti che la dichiarazione che “l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali”, presente nella Scheda G1.1 dell'istanza di AUA datata 30/06/2021, non poteva far riferimento anche alla presenza del rimorchio su ruote la cui presenza è stata prevista dalla Ditta solo successivamente con le integrazioni in data 08/09/2021 ;

- 1.c) il "rimorchio su ruote" sia in postazione mobile che fissa, come struttura per la messa in riserva dei rifiuti comunque non fornisce adeguate garanzie per sicurezza nelle modalità di carico e scarico dei rifiuti in considerazione dello spazio ristretto a disposizione per la movimentazione, della necessità di garantire la separazione delle due distinte tipologie di rifiuti e dell'altezza dal suolo che può favorire in caso di cadute la rottura delle balle e big bags con dispersione dei rifiuti, non rispettando i criteri di gestione di cui al punto 8. dell'Allegato 5 al DM 05/02/1998 che chiedono che la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti debba avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
2. l'istanza di AUA non è stata integrata con la domanda di autorizzazione allo scarico, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto del punto 2, lett. a) e b) dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.98 (in merito alle dotazioni minime degli impianti di recupero rifiuti per le acque meteoriche e i reflui) e delle D.G.R. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne" e D.G.R. 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia", secondo cui i depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione degli stessi (punto 8. dell'allegato alla DGR 286/2005), quale quello in oggetto, rientrano tra le attività per le quali l'acqua meteorica perde la sua natura per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale regime autorizzativo;
3. la planimetria risulta carente per i seguenti aspetti:
- la rappresentazione del settore di messa in riserva non corrisponde ad un "rimorchio su ruote";
 - la planimetria con la viabilità non riporta gli spostamenti dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto. La rappresentazione, sia per i mezzi in ingresso/uscita che per i mezzi interni, deve contenere le frecce di direzione;
 - i settori di deposito degli end of waste, nonché dei prodotti finiti non sono stati rappresentati con delimitazioni areali dei settori a questi adibiti ma solo con un'indicazione della denominazione;
 - non sono stati rappresentati il banco di lavoro e il miscelatore presenti nel reparto produttivo, nonché la pesa aziendale, qualora collocata in posizione fissa."

Evidenziato che nella medesima nota sono state altresì indicate, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 della L. 241/90, le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06:

1. "la messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in una struttura diversa da un "rimorchio su ruote" che presenti caratteristiche di stabilità, sicurezza nelle movimentazioni, adeguati spazi disponibili in relazione ai quantitativi e volumi di stoccaggio istantaneo di rifiuti richiesti ed in grado di evitare il dilavamento dei rifiuti da parte delle acque meteoriche;
2. presentazione preventiva della specifica pratica edilizia al Comune per la struttura per la messa in riserva dei rifiuti;
3. ripresentazione della relazione tecnica descrittiva dell'attività di recupero rifiuti, che contenga anche la descrizione dettagliata delle caratteristiche della struttura che si intende utilizzare e delle modalità di gestione della stessa per effettuare la messa in riserva dei rifiuti, comprese le modalità di apertura della stessa e delle modalità di carico e scarico dei rifiuti sulla/dalla stessa. La relazione dovrà inoltre essere integrata con l'elenco dei macchinari impiegati per il recupero dei rifiuti e con il

riferimento alla "procedura lavorazione rifiuti" relativa al non superamento della soglia screening presentata con le integrazioni suddette;

4. verifica della idoneità dei quantitativi e dei volumi di stoccaggio istantaneo di rifiuti richiesti in relazione alla capacità della struttura proposta;
5. rettifica/integrazione della planimetria in relazione alle carenze sopra evidenziate nei motivi ostatici (all'interno dell'area/struttura per la messa in riserva deve essere inoltre rappresentata la suddivisione dei rifiuti per tipologia 6.1 e 6.2);
6. integrazione della domanda di AUA con l'istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o presentazione di documentazione rilasciata dall'autorità competente alla gestione di tali scarichi che attesti l'avvenuto svolgimento degli adempimenti richiesti dalle norme sopra indicate D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

Al fine di permettere le opportune verifiche edilizie da parte del Comune, come richiesto dallo stesso nel parere sopra riportato, si chiede inoltre di comunicare i precedenti autorizzativi dell'immobile indicato (es. agibilità del fabbricato).";

Dato atto che il SUAP, con nota prot. com.le n. 122760/21, acquisita al PG n. 180191 del 23.11.2021, ha comunicato alla ditta i suddetti motivi ostatici all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che con nota acquisita al PG n. 185373 del 01.12.2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Evidenziato in particolare che, in sostituzione del rimorchio, la ditta propone di effettuare la messa in riserva dei rifiuti sotto una tettoia da realizzarsi;

Vista la nota prot. com.le n. 128350/21, acquisita al PG. n. 187941 del 07.12.2021, con cui il Comune di Forlì, a integrazione della precedente nota prot. com.le n. 115522 del 04.11.2021, vista la documentazione trasmessa dalla ditta, attesta quanto segue:

- "... si è accertato:
 - che lo stabilimento in oggetto è in possesso di agibilità definitiva e di scheda tecnica descrittiva PG. 59834/03;
 - che la stessa trova corrispondenza con lo stato dei luoghi verificati visivamente, sulla base delle planimetrie in atti (fermo restando che la verifica di conformità edilizia e catastale resta in capo alla ditta richiedente).";

Ritenuto che la documentazione presentata permetta di superare i motivi ostatici comunicati alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto, a cui la ditta deve ottemperare prima di avviare l'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, per quanto applicabili all'impianto, potrà essere completo solo dopo la conclusione dei lavori e pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata all'avverarsi delle condizioni previste dalla prescrizione lett. b) sotto riportata;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG n. 185134 del 01.12.2021, denominato "Planimetria", scala 1:200, a firma del tecnico incaricato;

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **RIPLASTICA S.rl.**, con sede legale in Comune di **Forlì (FC)**, **Via Selo n. 15/17**, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) **L'avvio dell'attività di recupero rifiuti** oggetto del presente allegato è **subordinato** all'avverarsi delle seguenti condizioni:
1. ottenimento da parte del Comune di Forlì del titolo edilizio e relativa agibilità per la realizzazione della nuova tettoia per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, prevista dalla Ditta nelle osservazioni acquisite al PG n. 185373 del 01.12.2021 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;
 2. espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio relative al progetto come modificato dalla nuova tettoia, che si intende realizzare, e presentazione al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco della relativa **SCIA** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/11;
 3. presentazione all'Autorità competente per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento/ acque di prima pioggia di idonea documentazione/istanza per l'espletamento delle procedure previste dalle D.G.R. 286/05 e D.G.R. 1860/2006, relativamente alle attività svolte nel piazzale scoperto inerenti a rifiuti, materie prime, sottoprodotti e prodotti (stoccaggio, movimentazione, carico e scarico);
 4. **presentazione ad Arpae SAC di Forlì-Cesena di idonea documentazione** attestante il rispetto delle condizioni sopra indicate e **successivo ricevimento di un positivo riscontro da parte di Arpae SAC di Forlì-Cesena** relativamente all'avvio dell'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione;
- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì (FC)** - **Via Selo n. 15/17**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R3-R13	30	1440	1440
6.2 - Sfridi, scarti, polveri e	070213, 120105	R3-R13	3	60	60

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
rifiuti di materie plastiche					

- d) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- f) Presso l'impianto non possono essere **avviati a recupero R3 quantitativi di rifiuti maggiori a 5 t/giorno**, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 4/18 e di conseguente istanza di modifica dell'AUA;
- g) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda in oggetto da cui si evince che trattasi di attività svolta in periodo diurno (06,00- 22,00);

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale integrata in data 08/9/2021 prot. 93264 con cui si attesta che:

- sulla base dell'analisi teorico-previsionale, del livello di rumore residuo e del livello di rumore ambientale misurato a confine in prossimità dei potenziali ricettori sensibili, in particolare quello maggiormente esposto presente al civico n.13 della via Selo, è possibile concludere, con riferimento al periodo diurno di effettivo esercizio dell'attività, che l'azienda rispetta i valori limite differenziali di immissione ed i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Forlì ;

- le aree deputate al carico/scarico e movimentazione muletto sono ubicate sul versante nord del lotto, dalla parte opposta in cui è ubicato il ricettore di maggiore criticità , inoltre tali operazioni vengono eseguite con l'ausilio di un carrello elevatore elettrico con emissioni sonore insignificanti al ricettore pertanto si ribadisce il rispetto dei valori limite differenziali di immissione ed i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Forlì, con riferimento al periodo diurno di effettivo esercizio dell'attività.

Dato atto che dalle valutazioni effettuate l'attività non determina, sia in periodo diurno che notturno, il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

- Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nelle dichiarazioni presentate;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;

- il presente allegato non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.